

*All'esito della riunione online delle Commissioni Disciplinari/Deontologiche del 5 novembre, osserviamo e proponiamo quanto segue.*

## **Premessa**

La deontologia, in quanto matrice identitaria fondativa della professione, non può essere in alcun modo oggetto di trattazione affrettata e superficiale né sotto il profilo epistemologico né sotto il profilo giuridico; non può essere “merce di scambio” politica fra le diverse formazioni che competono per il governo degli Ordini territoriali e del CNOP; la riorganizzazione del Codice Deontologico non può trascinarsi ulteriormente, come fin qui accaduto, fra semplici aggiustamenti stilistici, ritocchi e adeguamenti puramente lessicali.

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ha un quarto di secolo: fu redatto da colleghi competenti e generosi nella dedizione che vi investirono, e se oggi richiede di essere radicalmente ripensato non è tanto per sue lacune o per imprecisioni — inevitabilmente dovute al suo essere stato operazione inedita e in qualche modo “sperimentale” — emerse nel flusso dell’applicazione sul campo, con gli anni e con l’esperienza dei Consigli territoriali nell’azione disciplinare, quanto perché l’Italia del 2021 è profondamente diversa da quella del 1995, e altrettanto lo è la Psicologia.

La deontologia, il suo studio, il suo aggiornamento, il suo adeguamento non solo alle innovazioni nel diritto ma anche ai mutamenti sociali e culturali della società, deve essere un tema centrale di dibattito fra tutte le forze in campo e fra tutte le sensibilità dell’associazionismo scientifico-professionale, delle quali deve rappresentare un’area di convergenza quanto più largamente possibile condivisa; deve essere espressa con modalità chiare e rigorose, in un linguaggio comprensibile non solo ai colleghi, ma anche al pubblico; il suo sviluppo concettuale e il suo aggiornamento devono essere accompagnati da costanti attività di informazione e di formazione dei colleghi, e di monitoraggio dell’efficacia di tali attività.

La riformulazione del Codice Deontologico deve diventare un compito prioritario della nostra famiglia professionale, compito di cui il CNOP sia il centro aggregante del consenso di base, e non invece — come in genere si è posto — il detentore apicale di presunti saperi o di presunte “verità”. Il Codice Deontologico va riformulato con il contributo di tutti ma affidato a un pool di esperti di elevato profilo culturale e tecnico, che

includa consulenti di area giuridica e filosofica, secondo le procedure istituzionali esistenti e finora disattese, previste dalla Legge 56/89 all'art. 28, c. 6, lett. (c) e dallo stesso Codice Deontologico all'art. 41.

## 1

La Commissione Deontologica del CNOP, e l'Osservatorio permanente previsto dal Codice Deontologico all'art. 41 sono attualmente coincidenti, «unificate» secondo quanto stabilito dagli art. 10 e 11 del Regolamento del CNOP. Tale sovrapposizione è impropria e va quanto prima corretta in modo da separare i due organismi, con l'obiettivo di istituire un Osservatorio altamente qualificato che assuma su di sé le seguenti responsabilità.

Come recita l'art. 41 del Codice Deontologico, l'Osservatorio deve, ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico, «racogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine». Si può a ciò aggiungere:

- (a) per svolgere in modo ottimale tale incombenza, l'Osservatorio potrà produrre studi di carattere teorico-tecnico in materia di deontologia e diritto applicato alla professione, idonei a formulare principi e regole della deontologia in modo adeguato alla loro concreta, convinta e consapevole applicazione da parte delle psicologhe e degli psicologi;
- (b) con il medesimo obiettivo, potrà svolgere attività di ricognizione attraverso sondaggi, focus group e altri strumenti di indagine, per raccogliere dalle colleghe e dai colleghi, e da istituzioni ed enti (associazioni, società scientifiche, scuole di specializzazione, etc.) che svolgono la funzione di corpi intermedi della professione, le loro opinioni, esperienze e contributi relativi alle modalità e criticità con cui il Codice Deontologico è stato ed è recepito nel suo spirito e nella sua effettiva articolazione;
- (c) e ancora, offrire alla Commissione Deontologica nazionale, perché le consideri e se ne faccia conseguentemente tramite con il CNOP, i risultati di tali attività sotto forma di proposte strutturate di ridefinizione motivata degli articoli del Codice Deontologico. Il CNOP, previa discussione delle stesse, le può conseguentemente sottoporre a propria cura a referendum confermativo degli iscritti.



**2.**

Come conseguenza logica di quanto esposto al punto 1., appare poco funzionale la mera e scoordinata raccolta di eterogenei suggerimenti di riscrittura dell'articolato del Codice Deontologico che provenga dagli Ordini territoriali, raccolta che rischierebbe solo di accumulare disordinatamente punti di vista non adeguatamente trattati sotto il profilo tecnico.

Sarà invece necessario che gli Ordini territoriali, una volta costituito l'Osservatorio, vi facciano riferimento per indicare – con procedura condivisa e unitaria a livello nazionale, espressamente definita dall'Osservatorio – quali siano state e siano le principali criticità nell'azione disciplinare e nelle attività di informazione/formazione dei colleghi, dovute a problemi di interpretazione dell'articolato del Codice Deontologico, e le relative riflessioni propositive in tal senso rivolte all'Osservatorio, che ne svolge sintesi critica e organica.

Sarà altresì utile che gli Ordini territoriali intraprendano al proprio interno attività di verifica della congruenza e della coerenza della giurisprudenza disciplinare pregressa e in corso, così da poterne riferire all'Osservatorio quale contributo alla definizione di criteri per l'apertura e la conduzione delle istruttorie, per le archiviazioni, per l'apertura dei procedimenti e le eventuali applicazioni di provvedimenti a carico dei trasgressori.

**3.**

A questa ultima incombenza sarà utile che il database nazionale della giurisprudenza disciplinare venga riprogrammato – come ci è stato comunicato essere nelle intenzioni del CNOP – in modo da renderlo consultabile in modo trasversale da parte degli Ordini territoriali, che potranno così giovare sia delle informazioni sugli iscritti eventualmente sanzionati con sospensioni e radiazioni, e che cerchino di eluderle mediante lo spostamento da un Albo territoriale a un altro, sia, più in generale, delle opportunità di confronto e di scambio di informazioni su procedimenti che interessano gruppi di colleghi operativi in più regioni (come è, ad esempio, il caso di quei colleghi che sono attivi nella formazione dei counselor entro contesti presenti in più regioni).

4.

Infine, come molti nella riunione hanno messo in evidenza, con la riforma dell'Esame di Stato accorpato a quello di laurea, sarà necessario stimolare gli Atenei alla creazione di insegnamenti di deontologia in tutti i corsi, e collaborare con essi per la relativa implementazione.

Anche tale incombenza va assegnata agli Ordini territoriali, ma sarà opportuno che l'Osservatorio e la Commissione Deontologica nazionale proponano a riguardo linee di indirizzo idonee a fare sì che tali insegnamenti contengano elementi di diritto applicato alla professione e costituiscano, prima ancora che una trasmissione di nozioni, uno stimolo alle future psicologhe e ai futuri psicologi per la costruzione di un autonomo principio di auto-regolazione che coniughi insieme valori etici, conoscenza di norme giuridiche e disciplinari e capacità di applicare gli uni e le altre nei diversi contesti operativi della professione.

Dopo attenta riflessione, ci sentiamo di escludere la praticabilità di correzioni formali senza referendum, fossero anche per un mero adeguamento ai dettati normativi, in quanto nessuna modifica nei termini utilizzati nel Codice può essere considerata neutrale, puramente terminologica o priva di possibili effetti. Inoltre, aprire a modifiche in deroga al percorso previsto dalla Legge 56/89 comporterebbe la necessità di motivare e distinguere fra modifiche puramente terminologiche e modifiche sostanziali, responsabilità per la quale né la normativa né il Codice oggi indicano un organo deputato, per la semplice ragione che tale percorso di modifica non è previsto e potrebbe - quindi - dare luogo a modifiche illegittime.

*Firmato:*

*Dr Federico Conte*

*Dr Armando Cozzuto*

*Dr.ssa Gaetana D'Agostino*

*Dr.ssa Katia Marilungo*

*Dr. Luca Pezzullo*

*Dr. Gabriele Raimondi*



*Dr. Pietro Stampa*

*Dr.ssa Viola Poggini*

*Dr.ssa Fortunata Pizzoferro*

*Dr.ssa Barbara Mazzardis*

*Dr. Ruben Lazzerini*

*Dr.ssa Ambra Cavina*

*Dr. Alessandro Suardi*

*Dr. Aquilino Calce*

*Dr. Carmelo Panebianco*

*Dr. Angelo Barretta*

*Dr.ssa Liviana Sciacca*

*Dr. Emanuele Militello*

*Dr.ssa Laura Russo*

*Dr.ssa Marina Pittalunga*

*Dr.ssa Paola Serio*

*Dr. Stefano Caruson*

*Dr.ssa Carla Lo Giudice*

*Dr. Luca Cento*

*Dr. Santo Cambareri*

*Dr.ssa Mariagrazia Porcelli*

*Dr.ssa Elisabetta Tuveri*

*Dr.ssa Valentina Strippoli*

*Dr. Victor Laforgia*



*Dr. Lorenzo Brocchini*

*Dr.ssa Ketti Chiappa*

*Dr.ssa Federica Guercio*

*Dr.ssa Silvia Di Giuseppe*

*Dr. Giovanni Siena*

*Dr. Emiliano Guarinon*

*Dr.ssa Federica Sandi*

*Dr. Michele Orlando*

*Dr.ssa Marisa De Martino*

*Dr.ssa Rosalia Di Giovanni*

*Dr. Dario Caminita*

*Dr. Paolo Sidoti Olivo*

*Dr.ssa Giovanna Blanco*

*Dr.ssa Barbara Ponzo*

*Dr. Calogero Lo Piccolo*

*Dr. David Pelusi*

*Dr.ssa Vera Cuzzocrea*

*Dr.ssa Marta Giuliani*

*Dr.ssa Mara Lastretti*

*Dr.ssa Paola Medde*

*Dr.ssa Luana Morgilli*

*Dr.ssa Ada Moscarella*

*Dr.ssa Liliana D'Acquisto*



*Dr. Angelo Rega*

*Dr. Massimiliano Conson*

*Dr. Attilio Ventola*

*Dr. Mattia Salati*

*Dr.ssa Luana Valletta*

*Dr.ssa Giulia Cavallari*

*Dr.ssa Denita Bace*

*Dr.ssa Carmelina Fierro*

